

47° SESSIONE

Monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale a Malta

Raccomandazione 515 (2024)¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ("il Congresso") si riferisce:
 - a. all'Articolo 2, paragrafo 1.b, della Carta del Congresso dei Poteri locali e regionali allegato alla Risoluzione Statutaria CM/Res(2020)1 relativa al Congresso, che stipula che uno degli obiettivi del Congresso è "sottoporre proposte al Comitato dei Ministri al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";
 - b. all'Articolo 1, paragrafo 2, della Carta del Congresso dei Poteri locali e regionali allegata alla Risoluzione Statutaria CM/Res(2020)1 relativa al Congresso, che stipula che "Il Congresso prepara regolarmente rapporti paese per paese sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa, e garantisce l'effettiva attuazione dei principi della Carta europea dell'Autonomia locale";
 - c. al Capitolo XVIII delle Regole e procedure del Congresso sull'organizzazione delle procedure di monitoraggio;
 - d. al Commento contemporaneo del Congresso sulle motivazioni alla Carta europea dell'autonomia locale adottato dal Forum Statutario il 7 dicembre 2020;
 - e. alle priorità del Congresso fissate per il 2021-2026, in particolare la priorità 6b che riguarda la qualità della democrazia rappresentativa e la partecipazione dei cittadini;
 - f. agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi 11 "città e comunità sostenibili" e 16 "pace, giustizia e istituzioni forti";
 - g. alle linee guida per la partecipazione civile al processo decisionale politico, adottate dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2017;
 - h. alla Raccomandazione CM/Rec(2018)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, adottata il 21 marzo 2018;
 - i. alla Raccomandazione CM/Rec(2019)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul controllo delle attività delle autorità locali, adottata il 4 aprile 2019;
 - j. alla precedente Raccomandazione del Congresso sul monitoraggio della Carta europea dell'autonomia locale a Malta [Raccomandazione 400 (2017)];

¹ Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali e adottata dal Congresso il 16 ottobre 2024 (si veda il documento CPL(2024)47-04, relazione esplicativa), Relatori: Cecilia Felicitasz FRIDERICS, Ungheria (L, CRE) e Matthias GYSIN, Svizzera (L, GILD).

k. alle motivazioni sul monitoraggio della Carta dell'autonomia locale a Malta.

2. Il Congresso sottolinea che:

a. Malta ha aderito al Consiglio d'Europa il 29 aprile 1965, ha firmato la Carta europea dell'autonomia locale (STE N.122, "la Carta") il 13 luglio 1993, e l'ha ratificata il 6 settembre 1993. Non ha ratificato l'Articolo 9.3 della Carta. La Carta è entrata in vigore il 1° gennaio 1994;

b. la Commissione per il monitoraggio dell'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale e per il rispetto dei diritti umani e del Stato di diritto a livello locale e regionale ("Commissione di Monitoraggio") ha deciso di esaminare la situazione della democrazia locale e regionale a Malta ai sensi della Carta. Ha incaricato Cecilia Felicztasz Friderics, Ungheria (L, CRE) e Matthias Gysin, Svizzera (L, GILD) di preparare e presentare al Congresso un rapporto sull'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale a Malta;

c. la visita di monitoraggio si è svolta dal 7 al 9 novembre 2023. Durante la visita, la delegazione del Congresso ha incontrato i rappresentanti di varie istituzioni a tutti i livelli di governo. Il programma dettagliato della visita è allegato alle motivazioni;

d. i co-relatori desiderano ringraziare la Rappresentanza permanente di Malta al Consiglio d'Europa e tutti coloro che hanno incontrato durante la visita.

3. Il Congresso nota con soddisfazione quanto segue:

a. La riforma dell'autonomia locale nel 2019 ha portato ad un riconoscimento più formale del principio di autonomia locale nella legislazione, ha fissato un diritto generale alla consultazione, ha chiarito il ruolo dei segretari esecutivi, ha esteso varie forme di partecipazione dei cittadini a livello locale e ha concesso maggiore libertà ai consigli locali nel determinare il numero di dipendenti che possono assumere;

b. Il requisito dell'età minima per l'elezione ai consigli locali è stato abbassato a 16 anni al fine di aumentare la partecipazione dei giovani alla vita politica;

c. Nel 2018, Malta ha firmato e ratificato il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari di una collettività locale (STCE N.207).

4. Il Congresso esprime preoccupazione sulle seguenti questioni:

a. il campo di applicazione dell'autonomia locale rimane minimo ed i consigli locali non hanno nel complesso il potere di regolare e gestire una parte sostanziale degli affari pubblici sotto la loro responsabilità. Inoltre, ai consigli locali sono state tolte ulteriori funzioni, in contrasto con il principio di sussidiarietà;

b. le responsabilità degli enti locali devono essere allineate con le politiche definite a livello nazionale, mentre il controllo da parte del governo nazionale, in particolare attraverso i segretari esecutivi, è ampio e sproporzionato, il che porta ad un eccessivo coinvolgimento delle autorità nazionali negli affari locali;

c. l'efficacia della consultazione con gli enti locali, anche attraverso l'Associazione dei Consigli locali, deve essere migliorata per tutte le questioni che li riguardano, in particolare per quanto concerne le attività esternalizzate ad agenzie specializzate ma di pertinenza dell'amministrazione locale;

d. l'autonomia finanziaria degli enti locali è limitata in quanto mancano di adeguate risorse finanziarie proprie, di cui disporre liberamente nell'ambito dei loro poteri;

e. ai sindaci è consentito di lavorare solo part-time, indipendentemente dalle dimensioni del loro territorio e dal carico di lavoro in pratica;

f. la flessibilità dei consigli locali nel determinare le proprie strutture amministrative e nell'attuare la propria politica delle risorse umane è limitata;

g. le sovvenzioni agli enti locali sono per lo più destinate al finanziamento di progetti specifici;

h. lo status della capitale La Valletta rimane uguale a quello di qualsiasi altro consiglio locale e non tiene conto di aspetti ed esigenze specifiche legate al suo ruolo di capitale;

i. sebbene le regioni siano state riconosciute come un livello di autonomia locale dal diritto interno, l'elezione indiretta dei membri del consiglio regionale e la mancanza di autonomia finanziaria impediscono di considerarle come vere e proprie regioni ai sensi della Carta.

5. Alla luce di quanto sopra, il Congresso chiede al Comitato dei Ministri di invitare le autorità di Malta a:

a. rivedere la legge sull'autonomia locale per aumentare la quota di affari pubblici sotto la responsabilità degli enti locali ed astenersi dall'accentrare competenze locali già limitate, anche a livello regionale;

b. rivedere l'attuale sistema di controllo amministrativo e finanziario degli enti locali per limitarlo al controllo della legalità;

c. rivedere ulteriormente le disposizioni di legge relative ai segretari esecutivi per consentire ai consigli locali di selezionarli o rimuoverli senza l'approvazione del governo nazionale;

d. istituire un meccanismo di consultazione che coinvolga le agenzie specializzate pertinenti per garantire che gli enti locali siano effettivamente consultati nella pratica, a tempo debito e in modo appropriato, su tutte le questioni che li riguardano, sia dalle autorità nazionali che da tali agenzie;

e. in consultazione con l'Associazione dei Consigli Locali, sviluppare un sistema di finanziamento degli enti locali basato sulle loro proprie risorse finanziarie, che dovrebbero essere sufficientemente diversificate per consentire agli enti locali di adattare le loro finanze all'evolversi delle esigenze ed ai vari cicli economici;

f. consentire legalmente ai sindaci di scegliere di lavorare a tempo pieno o part-time, per consentire loro di rispondere alle diverse esigenze delle rispettive località;

g. dare maggiore libertà agli enti locali, anche attraverso l'assegnazione di risorse finanziarie, per adattare le proprie strutture amministrative interne alle esigenze locali;

h. ridurre la percentuale di sovvenzioni vincolate e consentire agli enti locali di accedere al mercato nazionale dei capitali senza previa approvazione del governo nazionale;

i. considerare di conferire a La Valletta uno status speciale di capitale, per consentirle di soddisfare le esigenze specifiche legate al suo ruolo di capitale.

6. Il Congresso invita il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a tener conto di questa raccomandazione sul monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale a Malta e le motivazioni che l'accompagnano nelle loro attività riguardanti questo Stato membro.